

CONVENZIONE TRA  
I COMUNI DI BUSCA, COSTIGLIOLE SALUZZO, MELLE, VALMALA  
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA  
DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Tra i Comuni di Busca, Costigliole Saluzzo, Melle, Valmala, rappresentati come segue:

COMUNE DI BUSCA (codice fiscale...) rappresentato da: ...

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO (codice fiscale ...) rappresentato da: ...

COMUNE DI MELLE (codice fiscale ...) rappresentato da: ...

COMUNE DI VALMALA (codice fiscale ...) rappresentato da: ...

si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997;
- gli estremi delle deliberazioni adottate sono i seguenti:
  - o ...
  - o ...
  - o ...
  - o ...

**ART. 1 - OGGETTO E FINE**

I Comuni di BUSCA, COSTIGLIOLE SALUZZO, MELLE, VALMALA stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di BUSCA assume la veste di Comune capo convenzione.

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nel Comune di BUSCA venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di BUSCA, COSTIGLIOLE SALUZZO, MELLE, VALMALA previo rilascio del nulla osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale dell'AGES. Con l'assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la convenzione produrrà i suoi effetti giuridici.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 3.

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.
- b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).
- c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999.

Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino ex competente Sezione Regionale dell'Agazia Autonoma, per l'adozione dei successivi provvedimenti di competenza.

#### **ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di BUSCA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione.

#### **ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di BUSCA, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'Agazia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

#### **ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

I Sindaci dei comuni convenzionati e il segretario comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi da realizzare.

#### **ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune di BUSCA, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Si dà atto che ciascuno dei Comuni convenzionati disciplina e corrisponderà autonomamente la retribuzione di risultato per la quota retributiva di propria spettanza, così come la maggiorazione della retribuzione di posizione; per la retribuzione di risultato, è facoltà di ciascun Comune avvalersi della disciplina prevista dal Comune capo convenzione.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il rimborso delle spese di viaggio in base alle specifiche disposizioni di legge e di regolamentazione previste per i Segretari comunali. Con la presente, viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Tali spese di viaggio saranno erogate dai singoli Comuni in base agli accessi effettuati nei diversi Comuni.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l'attività di rogito di cui all'art. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

#### **ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo comune, come quelle previste dall'art. 7 - comma 3 – e quelle di viaggio, saranno ripartite come segue:

COMUNE DI BUSCA: 60%

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO: 25%

COMUNE DI MELLE: 10%

COMUNE DI VALMALA: 5%

Ogni semestre il Comune di BUSCA comunicherà ai Comuni convenzionati il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I Comuni compartecipi provvederanno al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

#### **ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE CONVENZIONATA**

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario comunale incaricato dall'Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari (ora Prefettura di Torino), ovvero dal vice segretario ove in convenzione tra i Comuni, ovvero dal vice segretario di ciascun comune. Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario comunale incaricato dall'ex Agenzia, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di cui all'art. 8. Non è possibile il conferimento di incarichi di scavalco, reggenza o supplenza in modo disgiunto tra le sedi convenzionate (salvo il caso di presenza di un vice segretario in ciascun comune), salvo diversa determinazione o disposizione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari- Ufficio territoriale del Governo di Torino. E' comunque sempre fatta salva la funzione vicaria e sostitutiva del vice segretario eventualmente in servizio solo in uno o più dei Comuni in convenzione di segreteria, relativamente a tale/i ente/i, per i casi di impedimento del segretario e negli altri casi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto